

# Polizza di Responsabilità civile professionale - Assicurazione in eccesso

Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni

(DIP Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



## Polizza di Responsabilità civile professionale - Assicurazione in eccesso

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.**

### Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza opera in eccesso rispetto alla polizza del C.N.N. n. 2024/03/2579295 che assicura la Responsabilità Civile Professionale dei Notai iscritti al Ruolo.



#### Che cosa è assicurato?

La polizza è soggetta alle stesse garanzie, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza stipulata tra il Consiglio Nazionale del Notariato e la Società (Polizza 2024/03/2579295 del C.N.N.). In particolare, la polizza assicura la responsabilità civile professionale dei Notai iscritti al Ruolo ed opera in eccesso rispetto alla Polizza del C.N.N.

L'ammontare della somma assicurata cambia in base al piano assicurativo scelto dal Contraente ed indicato nel Certificato di Assicurazione.



#### Che cosa non è assicurato?

Reale Mutua non indennizza:

- ✘ Perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all'asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono, anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa.
- ✘ Perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relativi all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questo collegata.
- ✘ La Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione, o restrizione prevista da risoluzione delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, si sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.



#### Ci sono limiti di copertura?

- ! La Polizza è soggetta alle stesse esclusioni fissate nella polizza del C.N.N.



### **Dove vale la copertura?**

✓ L'Assicurazione vale per le Richieste di Risarcimento notificate all'Assicurato in Italia.



### **Che obblighi ho?**

- Obbligo di fornire informazioni vere, esatte e complete sul rischio da assicurare;
- Obbligo di comunicare all'Assicuratore ogni circostanza sopravvenuta o mutamento che possa comportare un aggravamento o una diminuzione del rischio assicurato;
- Obbligo di pagare il premio assicurativo con le modalità e le tempistiche indicate dall'intermediario;
- Obbligo di dare avviso all'Assicuratore circa l'esistenza di un diverso contratto assicurativo a copertura del medesimo rischio;
- Obbligo in capo all'Assicurato di trasmettere non appena possibile una comunicazione scritta all'Assicuratore;
- Obbligo in capo all'Assicurato, in caso di Richiesta di Risarcimento, di assumere ragionevoli iniziative per ridurre o diminuire il danno.



### **Quando e come devo pagare?**

Il premio è unico ed interamente dovuto per il periodo assicurativo in corso, e verrà corrisposto in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nelle Condizioni di Assicurazione.



### **Quando comincia la copertura e quando finisce?**

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 della data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purchè venga allegata copia del bonifico bancario validatamente disposto alle condizioni della scheda di polizza, e termina il giorno di scadenza della copertura indicato nel Certificato di Assicurazione.



### **Come posso disdire la polizza?**

Essendo il contratto senza tacito rinnovo non è necessario inviare la disdetta alla polizza, che cessa alla sua naturale scadenza.

# Polizza di Responsabilità civile professionale - Assicurazione in eccesso

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP aggiuntivo Danni)

Società Reale Mutua di Assicurazioni



# Polizza di Responsabilità civile professionale - Assicurazione in eccesso

Edizione 11/2024 (ultimo aggiornamento disponibile)

**Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel Documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.**

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

**Reale Mutua di Assicurazioni** società mutua assicuratrice, capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, Via Corte d'Appello, n. civico 11; CAP 10122; città Torino; tel. +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966; sito internet: [www.realemutua.it](http://www.realemutua.it); e-mail: [buongiorno reale@realemutua.it](mailto:buongiorno reale@realemutua.it); pec: [realemutua@pec.realemutua.it](mailto:realemutua@pec.realemutua.it).  
Iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 2.428 milioni di euro, di cui 60 milioni di euro relativi al Fondo di Garanzia e 2.355 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

Le informazioni relative alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) sono disponibile al seguente link: <https://www.realemutua.it/institutional/chi-siamo/relazioni-e-bilanci>.

Si specificano i seguenti dati:

- requisito patrimoniale di solvibilità (SCR): 935 milioni;
- requisito patrimoniale minimo di solvibilità (MCR): 421 milioni;
- fondi propri ammissibili (eligible own funds), interamente classificati come Tier1: 3.684 milioni di euro;
- solvency ratio: 393,8%.

Al contratto si applica la legge italiana.

**Saranno operanti esclusivamente le Sezioni, Garanzie e Condizioni Facoltative esplicitamente scelte e acquistate.**



### Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

<b>Estensioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sono o indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell'attività;</li> <li>- E' facoltà dei singoli Notai cessati o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza;</li> <li>- Con esclusivo riferimento al massimale di € 4.500.000 in eccesso ad € 3.000.000, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro dieci anni dalla cessazione dell'attività.</li> </ul>
<b>Garanzie opzionali</b>	<p><b>Massimale elevato:</b></p> <p><b>Opzione A</b> da € 3.000.000 a € 7.500.000</p> <p><b>Opzione B</b> da € 3.000.000 a € 15.000.000</p> <p><b>Opzione C</b> da € 3.000.000 a € 22.500.000</p> <p><b>Opzione D</b> da € 3.000.000 a € 30.000.000</p> <p><b>Opzione E</b> da € 3.000.000 a € 40.000.000</p> <p><b>Opzione F</b> da € 3.000.000 a € 50.000.000</p> <p><b>Opzione G</b> da € 3.000.000 a € 75.000.000</p>



### Che cosa non è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

<b>Rischi esclusi</b>	<p>Relativamente alla copertura assicurativa prestata con massimali a partire da € 7.500.000,00 e fino a € 75.000.000,00, sono escluse le perdite, i danni, le responsabilità, le richieste di risarcimento, i costi, le sanzioni, le penalità, i costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma che siano direttamente riconducibili, causate, derivanti o risultanti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Attacco Cyber;</li> <li>- parziale o totale indisponibilità o violazione di un Sistema Informatico;</li> <li>- ricezione o trasmissione di un malware, codice malevolo, o similare;</li> <li>- violazione o malfunzionamento di un servizio fornito a un assicurato o un terzo che agisca in nome e per conto di un assicurato da parte di un fornitore di servizi Internet (ISP), servizi di telecomunicazioni, servizi cloud, salvo che non si tratti di mero servizio di hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;</li> <li>- violazione o malfunzionamento di un servizio fornito da una società di servizio pubblico, qualora questa violazione o interruzione del servizio impatti un Sistema Informatico di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato;</li> <li>- violazione, avvenuta o presunta, da parte di un assicurato, o di un terzo che agisca in nome o per conto dell'assicurato, delle Disposizioni in materia di tutela dei Dati.</li> </ul>
-----------------------	--



### Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni – Documento Informativo Precontrattuale, sono esposte di seguito maggiori informazioni per ciascuna delle diverse garanzie

	<p><b>L'Assicurazione di cui alla presente sezione è prestata, ove non espressamente derogato, alle Condizioni di Assicurazione della polizza C.N.N.</b></p> <p>I massimali, sottolimiti, le somme assicurate, franchigie e scoperti sono di volta in volta pattuiti con il contraente secondo le sue esigenze assicurative. Si rimanda pertanto al Certificato di Assicurazione o alle Condizioni di Assicurazione per il loro ammontare.</p>
--	--



## Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di sinistro?</b>	<b>Denuncia di sinistro:</b> In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza all'Ufficio Centrale Sinistri, con sede in Roma, via Flaminia 160, presso gli Uffici del Consiglio Nazionale del Notariato. La denuncia della richiesta di Risarcimento deve contenere: <ul style="list-style-type: none"> <li>• la descrizione del fatto e, per quanto conosciute, delle conseguenze;</li> <li>• la copia della richiesta di risarcimento e dei documenti ad essa allegati;</li> <li>• il nome ed il domicilio del richiedente e, se conosciuti, degli altri danneggiati, nonché l'indicazione delle conseguenze,</li> <li>• del luogo e delle cause della richiesta di Risarcimento.</li> </ul> L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi alla Richiesta di Risarcimento. Allorché l'Ufficio centrale Sinistri ritenga la pratica formalmente in regola, dovrà trasmetterla all'Assicuratore entro i successivi 15 giorni.
	<b>Assistenza diretta / in convenzione:</b> la Compagnia non si avvale di soggetti terzi.
	<b>Gestione da parte di altre imprese:</b> la Compagnia non si avvale di soggetti terzi per la gestione e liquidazione.
	<b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'articolo 2952, secondo comma, c.c., i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui il terzo ha chiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso azione giudiziale contro il medesimo.
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del contraente o dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.
<b>Obblighi dell'impresa</b>	L'Assicuratore comunica le proprie decisioni in merito al Sinistro all'Ufficio Centrale Sinistri ed all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di Sinistro e della relativa documentazione. Il pagamento dell'indennizzo è eseguito entro 30 giorni dalla data in cui la Compagnia, ricevuta ogni informazione, documento o perizia necessaria per verificare l'operatività della garanzia, riceve quietanza firmata.



## Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.
<b>Rimborso</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



## Quando comincia la copertura e quando finisce?

<b>Durata</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.
<b>Sospensione</b>	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



## Come posso disdire la polizza?

**Recesso:** il Contraente dispone di 14 giorni per recedere dal contratto senza penali e senza doverne indicare il motivo. Il recesso si esercita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, da inviarsi all'indirizzo dell'Assicuratore.

**Risoluzione:** Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dal DIP Danni.



## A chi è rivolto questo prodotto?

Il professionista notaio assicurato contro la responsabilità civile professionale derivante dalla relativa attività.



## Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione. La quota parte del premio (al netto delle imposte) percepita in media dagli intermediari è pari al 16,30%. Il dato è calcolato sulla base delle rilevazioni contabili relative all'ultimo esercizio dell'impresa di assicurazione per il quale è stato approvato il bilancio.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: <a href="mailto:buongiornoreale@realemutua.it">buongiornoreale@realemutua.it</a> . La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano. Reale Mutua è tenuta a rispondere entro 45 giorni.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a>
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	<b>Commissione di Garanzia</b> Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail: <a href="mailto:commissione.garanziaassicurato@realemutua.it">commissione.garanziaassicurato@realemutua.it</a> . La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni. Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito <a href="http://www.realemutua.it">www.realemutua.it</a> . Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

## **POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE ASSICURAZIONE IN ECCESSO**

### **POLIZZA 2024032580148**

<b>SOCIETÀ:</b>	La Compagnia assicuratrice Reale Mutua di Assicurazioni
<b>CONTRAENTE/ASSICURATO:</b>	Il Notaio iscritto a Ruolo che abbia sottoscritto la presente polizza
<b>BROKER:</b>	AON S.p.A.
<b>PERIODO DI ASSICURAZIONE:</b>	Il periodo per il quale è stato pagato il premio, indicato nel certificato di assicurazione
<b>DURATA DELLA COPERTURA:</b>	Dalle ore 24 del giorno di inizio del periodo di assicurazione alle ore 24 del giorno 01.05 dell'anno successivo
<b>POLIZZA DEL C.N.N.:</b>	Il contratto n. 2024/03/2579295 sottoscritto da Reale Mutua Assicurazioni e dal Consiglio Nazionale del Notariato

## OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

### ART. 1 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

Premesso che con effetto dal giorno 01.11.2024 il Consiglio Nazionale del Notariato ha stipulato con la Società una Polizza a copertura della Responsabilità Civile Professionale del Notaio che prevede alla Sezione Prima, punto II Indennizzo, Art. 3, un massimale di Euro 3.000.000,00 per ciascun Assicurato, la presente polizza opera "in eccesso" rispetto alla predetta Polizza del C.N.N. elevando il massimale per l'importo corrispondente all'opzione indicata nella SCHEDA DI ADESIONE e precisamente aumentandolo di:

#### OPZIONE A)

€ 4.500.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 7.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

#### OPZIONE B)

€ 12.000.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 15.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

#### OPZIONE C)

€ 19.500.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 22.500.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

#### OPZIONE D)

€ 27.000.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 30.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

#### OPZIONE E)

€ 37.000.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 40.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

#### OPZIONE F)

€ 47.000.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 50.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

#### OPZIONE G)

€ 72.000.000,00 in eccesso ad € 3.000.000,00, portandolo complessivamente a € 75.000.000,00 per ciascun Assicurato e per il periodo di validità della garanzia.

a) in eccesso al massimale della polizza del C.N.N., ove questo sia insufficiente a risarcire il danno o sia stato ridotto a causa di altri sinistri, oppure:

Le garanzie della presente Polizza Verranno prestate:

b) alle stesse condizioni della predetta polizza del C.N.N. nel caso sia stato esaurito, a seguito di sinistri pagati e riconosciuti risarcibili, il massimale da questa previsto.

### ART. 2 – CONDIZIONE DI VALIDITA'

È condizione essenziale per la validità della garanzia che la polizza del C.N.N. sia validamente operante durante il periodo di efficacia della presente polizza.

### ART. 3 – SPESE SOSTENUTE ED AMMISSIONE DI RESPONSABILITA'

Nel caso di un sinistro, per il risarcimento del quale la Società possa essere chiamata a rispondere, nessuna spesa legale o peritale potrà essere sostenuta per conto della Società senza il suo preventivo consenso.

Nessuna ammissione di responsabilità e/o pagamento a titolo di risarcimento danni o comunque in connessione al sinistro da parte dell'Assicurato potrà essere fatto senza il preventivo consenso della Società.



#### **ART. 4 – NOTIFICA DI SINISTRO – LIMITI ALLA OPERATIVITA' DELLA POLIZZA**

La notifica di sinistro presentata dall'Assicurato in conformità a quanto previsto dalla polizza del C.N.N. vale anche ai fini della presente polizza.

Qualora il sinistro rimandi a fatti e a circostanze suscettibili di aver causato danni a terzi che erano noti all'Assicurato all'inizio del Periodo di Assicurazione, l'Assicurazione sarà operante a condizione che l'Assicurato, nel momento in cui è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, avesse in vigore:

a) una polizza di assicurazione dell'eccesso

e/o

b) una polizza individuale operante a primo rischio.

L'Assicurazione in tal caso opererà nei limiti del massimale in vigore al momento in cui l'Assicurato è venuto a conoscenza di tali fatti e circostanze, con il massimo di quanto previsto all'articolo 1 della presente polizza.

#### **ART. 5 – SPECIFICA DELLA COPERTURA**

La presente Polizza è soggetta alle stesse garanzie, esclusioni, termini, condizioni e definizioni fissate nella polizza del C.N.N. a eccezione di quanto previsto dal successivo articolo 10.

Eventuali modifiche a tale polizza del C.N.N. dovranno essere accettate preventivamente dalla Società.

Inoltre, a parziale deroga dell'art. 7 lettera b) Sezione Prima della polizza del C.N.N. n. 2024/03/2579295 in caso di cessazione dell'attività notarile intervenuta nel periodo di assicurazione per cause diverse dalla cancellazione dal Ruolo per provvedimenti disciplinari, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro cinque anni dalla cessazione dell'attività, fermo il resto. È facoltà dei singoli Notai **cessati** o degli aventi diritto dei Notai deceduti richiedere alla Società, trascorsi cinque anni dalla cessazione dell'attività, la proroga della garanzia postuma fino a dieci anni, fermo il massimale previsto in polizza. La Società si riserva di valutare la richiesta e di determinare il premio della proroga.

Con esclusivo riferimento al massimale di € 4.500.000 in eccesso ad € 3.000.000, saranno indennizzabili alle condizioni di cui alla suddetta polizza del C.N.N. le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato o ai suoi eredi entro dieci anni dalla cessazione dell'attività, fermo il resto.

Si specifica altresì che quanto previsto dall'Articolo 7 – Delimitazioni Temporal – lettera c) della Polizza del C.N.N. n. 2024/03/2579295 non trova applicazione alla presente Polizza.

#### **ART. 6 – MODALITA' DI ADESIONE E DECORRENZA DELLA COPERTURA**

Il Notaio interessato all'Assicurazione che forma oggetto della presente polizza trasmetterà al Broker a mezzo mail o fax, una comunicazione di adesione utilizzando l'apposita SCHEDA DI ADESIONE.

Per i nuovi aderenti la garanzia assicurativa decorrerà automaticamente con effetto dalle h. 24 dalla data di spedizione o trasmissione della SCHEDA DI ADESIONE purché venga allegata copia del bonifico bancario validamente disposto alle condizioni di cui al successivo art. 7. A riprova di ciò la Società emetterà un certificato di polizza.

Per coloro che risultano già assicurati, il premio o le rate di premio successive al primo periodo dovranno essere pagate entro i successivi 45 giorni dalla data di scadenza della precedente polizza, che comunque rimane nel frattempo efficace.

Se il pagamento non verrà corrisposto entro il termine sopra indicato, l'Assicurazione risulterà sospesa dalla data di scadenza e riprenderà vigore dalle h. 24 del giorno del pagamento, secondo le modalità descritte al secondo paragrafo del presente art. 6, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 C.C.

#### **ART. 7 – PREMIO**

Il premio annuo dovuto dall'Assicurato è quello di seguito indicato, comprensivo delle imposte.



- OPZIONE A) Premio € 800,00  
 OPZIONE B) Premio € 2.000,00  
 OPZIONE C) Premio € 3.100,00  
 OPZIONE D) Premio € 4.100,00  
 OPZIONE E) Premio € 4.900,00  
 OPZIONE F) Premio € 5.600,00  
 OPZIONE G) Premio € 7.400,00

Tale premio deve essere versato in un'unica soluzione mediante bonifico bancario sul conto corrente:

BANCA UNICREDIT	Intestato a: AON S.p.A.
IBAN: IT 43 X 02008 05351 000103526219	SWIFT/BIC: UNCRITMMOLO

#### ART. 8 – RIPARTO

La garanzia di cui alla presente polizza deve intendersi ripartita tra le seguenti Compagnie Assicuratrici:

- Reale Mutua Assicurazioni (Incaricata) - quota 50%
- AIG Europe S.A.– Rappresentanza Generale per l'Italia (Coassicuratrice) - quota 50%

#### ART. 9 – CLAUSOLA BROKER

La remunerazione del broker è posta per intero a carico della Società Assicuratrice, nella misura corrispondente alle condizioni stabilite nel “Contratto per l’Affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa del CNN e dei Notai Italiani” stipulato il 30.04.2024.

In conseguenza di ciò:

- nessun ulteriore compenso è pertanto dovuto al broker da parte della/e Società aggiudicataria/e;
- la Società Assicuratrice aggiudicataria si impegna a non includere nei caricamenti del premio stabilito in polizza costi aggiuntivi, quali commissioni, emolumenti o costi amministrativi di qualsivoglia natura, inerenti il presente contratto, e la sua successiva gestione, riguardanti qualunque intermediario, in qualunque forma o modo, costituendo, in caso contrario, un aggravamento dei costi della copertura assicurativa.
- A tal proposito, con l’apposizione della sottoscrizione della polizza, di eventuali appendici e/o quietanze di pagamento, la Società certifica e garantisce al Contraente che, in relazione al presente contratto, nessuna erogazione, mediante pagamento in denaro o conferimento di qualunque altra utilità, è stata riconosciuta o promessa, né direttamente, né indirettamente o attraverso terzi, comprese società del gruppo o ad esso riconducibili, al broker incaricato od a Società o persone ad esso collegate, né ad altri intermediari. La mancata ottemperanza a quanto disposto dalla presente condizione può comportare la risoluzione del contratto e in ogni caso la riduzione del premio maggiorato ed il risarcimento degli eventuali danni fatta salva ogni eventuale altra conseguenza a sensi di legge.

Tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione, salvo quelli relativi ai sinistri che sono regolati nella Polizza del Consiglio Nazionale del Notariato richiamata all’art. 1, saranno svolti per conto dell’Assicurato dal Broker ed ogni comunicazione data o spedita dall’Assicurato al suddetto Broker e viceversa sarà considerata come eseguita nei confronti della Società e viceversa.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente si precisa che, con riferimento all’art.118 del D.Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, ed all’art. 54 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto, il Broker è autorizzato ad incassare i premi. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento del premio al Broker è liberatorio per l’Assicurato/Contraente.



## **ART. 10 – ESCLUSIONI**

La Società non indennizza gli Assicurati per:

- a) perdite, danni, costi e spese di difesa imputabili direttamente o indirettamente, conseguenti o relativi alla estrazione, lavorazione, trasformazione, distribuzione, messa in sicurezza, stoccaggio, eliminazione, vendita, uso o esposizione all'asbesto o a materiali o prodotti che lo contengono anche se il danno fosse provocato, esclusivamente, contestualmente o in qualsivoglia sequenza da altra causa;
- b) perdite, danni, costi, spese di difesa derivanti da richieste di risarcimento conseguenti o relative all'esistenza di muffe, funghi, spore, batteri, contaminazione biologica e quanto a questa collegato;
- c) la Compagnia non è tenuta a fornire copertura e a indennizzare alcuna richiesta di risarcimento o a pagare alcunché in virtù del presente contratto qualora essa, la sua capogruppo o la sua controllante, nel far ciò, incorrano nel pagamento di qualsivoglia sanzione, proibizione o restrizione prevista da risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, ai sensi delle leggi o dei regolamenti dell'Unione Europea o degli Stati Uniti d'America.

## **ART. 11 – COASSICURAZIONE E DELEGA**

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Imprese indicate all'art. 8: ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.

Tutti i rapporti inerenti al presente contratto sono svolti per conto dell'Assicurato dal Broker AON Spa e dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni, informandone la Coassicuratrice **AIG Europe SA**.

Ogni comunicazione inviata o ricevuta dalla Incaricata, si intende valida anche per la Coassicuratrice.

Gli atti di ordinaria gestione compiuti dalla Società Reale Mutua di Assicurazioni sono validi ed efficaci anche nei confronti della Coassicuratrice, compresi l'istruttoria dei sinistri, la quantificazione dei danni indennizzabili e, previo consenso della Coassicuratrice, il conferimento di incarichi ad esperti (periti, medici, consulenti, etc.).

La Società Reale Mutua di Assicurazioni provvede, per il tramite del broker, alla riscossione dei premi o degli importi comunque dovuti dall'Assicurato in dipendenza del contratto, contro rilascio delle relative quietanze e, ove necessario, del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Il Broker versa alla Società Reale Mutua di Assicurazioni la quota di premio corrispondente al ristoro (più oneri accessori e imposte). Tale ammontare è determinato applicando una percentuale forfettaria del 5% al premio netto totale. La restante parte del premio (ossia il totale del premio dedotta la quota corrispondente al ristoro) è suddivisa tra Coassicuratrice e Società Incaricata sulla base della percentuale di rischio assunta da ciascuna.

Ogni modifica al contratto che richieda una stipulazione scritta, impegna il Contraente e le Coassicuratrici solo dopo la firma dell'atto relativo.

## **ART. 12 - RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DERIVANTE DA EVENTI CYBER E DALLA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEI DATI**

Relativamente alle opzioni di massimale definite come OPZIONE B), OPZIONE C), OPZIONE D), OPZIONE E), OPZIONE F) e OPZIONE G nell'Articolo 1, l'assicurazione si intende prestata con l'applicazione delle seguenti condizioni:

1. Le disposizioni di questa clausola prevarranno su qualsiasi disposizione contraria della polizza.
2. Salvo quanto espressamente previsto in questa clausola o in altre previsioni/esclusioni della polizza specificamente in materia di uso o impossibilità di utilizzo di un Sistema Informatico, nessun'altra copertura prevista dalla polizza sarà limitata solo in ragione dell'uso o dell'impossibilità di utilizzo di un Sistema Informatico.
3. Sono escluse dalla copertura della polizza perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento,



- costi, sanzioni, penalità, costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma che siano direttamente riconducibili, causate, derivanti o risultanti da:
- a. un **Attacco Cyber**;
  - b. la parziale o totale indisponibilità o violazione di un **Sistema Informatico** che sia di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o, in ogni caso, di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato; o
  - c. la ricezione o la trasmissione di un malware, codice malevolo, o similare, da parte di un assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato.
4. Sono escluse dalla copertura della polizza perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, costi, spese, sanzioni, penalità, costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma che siano direttamente o indirettamente riconducibili, causate, derivanti o risultanti da una violazione o malfunzionamento di un servizio fornito:
- a) a un assicurato o un terzo che agisca in nome e per conto di un assicurato da parte di un fornitore di servizi Internet (ISP), servizi di telecomunicazioni, servizi cloud salvo che non si tratti di mero servizio di hosting di hardware e software di proprietà dell'assicurato;
  - b) da una società di servizio pubblico, ma nella sola ipotesi in cui questa violazione o interruzione del servizio impatti un **Sistema Informatico** di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato.
5. Sono escluse dalla copertura della polizza perdite, danni, responsabilità, richieste di risarcimento, costi, spese, sanzioni, penalità, costi di salvataggio e il pagamento di qualsiasi altra somma per una violazione, avvenuta o presunta, da parte di un assicurato, o di un terzo che agisca in nome o per conto dell'assicurato, delle **Disposizioni in materia di tutela dei Dati**.
6. Qualsiasi copertura per costi di ricostruzione o recupero di documenti perduti, inaccessibili o danneggiati che siano di proprietà o sotto il controllo dell'assicurato o di un terzo che agisca in nome e per conto dell'assicurato non sarà applicabile ai Dati.

Con specifico riferimento alla presente clausola le parti concordando che siano applicabili le seguenti definizioni:

- **Sistema Informatico:** si intendono computer, hardware, software, sistemi di comunicazione, dispositivi elettronici (inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, smartphone, laptop, tablet, dispositivi indossabili), server, cloud o microcontrollori (MCU) nonché qualsiasi altro sistema simile o qualsiasi configurazione dei suddetti inclusi i dispositivi di input, output, archiviazione dati, le apparecchiature di rete o le strutture di backup ad essi associate.
- **Attacco Cyber:** si intende un'azione, o una serie di azioni correlate, non autorizzate, dannose o con prospettiva di arrecare un danno o che costituiscano un reato che - indipendentemente dal tempo e luogo, o dal fatto che costituiscano una effettiva minaccia o meramente la millantino - possano coinvolgere l'accesso, l'elaborazione, l'uso o il funzionamento di qualsiasi Sistema Informatico.
- **Dati:** si intendono informazioni, fatti, concetti, codice o qualsiasi altra informazione che sia salvata o trasmessa in una forma che la renda utilizzabile, leggibile/accessibile, elaborabile, trasmissibile o archiviabile da un **Sistema Informatico**.
- **Disposizioni in materia di protezione dei Dati:** si intende la legge e/o normativa tempo per tempo applicabile alla protezione dei dati e alla privacy in qualsiasi paese, provincia, stato, territorio o giurisdizione che regoli l'uso, la riservatezza, l'integrità, la sicurezza e la protezione dei dati personali nonché qualsiasi regolamento o codice di condotta relativo ai dati personali, precedente, vigente o successivamente modificato o sostituito, emesso da qualsiasi agenzia o autorità competente in materia di regolamentazione della protezione dei dati.



**IL CONTRAENTE**

---

**LA COASSICURATRICE**

---

**LA SOCIETA'**  
Soc. Reale Mutua di Assicurazioni  
GERENZAROMA

*Cinzia Gaito*

---



Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c. il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli riportati nel testo della presente polizza:

- ART. 2 - Condizione di validità
- ART. 3 - Spese sostenute ed ammissione di responsabilità
- ART. 4 - Notifica di sinistro
- ART. 5 - Specifica della copertura
- ART. 6 - Modalità di adesione e decorrenza della copertura
- ART. 8 - Riparto
- ART. 9 - Clausola broker
- ART. 10 - Esclusioni
- ART. 11 - Coassicurazione e delega
- ART. 12 - Responsabilità professionale derivante da eventi cyber e dalla violazione delle disposizioni in materia di tutela dei dati

**IL CONTRAENTE**

---

**POLIZZA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE  
ASSICURAZIONE IN ECCESSO**

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE N. 2024032580148/ \_\_\_\_\_

L'assicurazione è regolata dalle condizioni di assicurazione  
"Polizza di Responsabilità Civile Professionale - Assicurazione in eccesso"

Nome dell'Assicurato o Contraente: \_\_\_\_\_

Indirizzo : \_\_\_\_\_

CAP e Città: \_\_\_\_\_

Codice Fiscale: \_\_\_\_\_

DATA DI DECORRENZA DELLA COPERTURA: ore 24:00 del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

DATA DI SCADENZA DELLA COPERTURA: ore 24:00 del \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

**SEZIONI DI GARANZIA OPERANTI**Massimale Euro \_\_\_\_\_ in eccesso a euro 3.000.000, per un totale di \_\_\_\_\_  
per sinistro e per periodo di validità della garanzia**FORMAZIONE DEL PREMIO****PREMIO ALLA FIRMA**

Premio alla firma fino al 1/5/2025	Premio Netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposta	Premio Lordo
	€	€	€	€	€

**RIPARTO DI COASSICURAZIONE**

Compagnia	Ripartizione Rischio %	Ripartizione Premio* %	Premio Netto	Accessori	Premio Imponibile	Imposta	Premio Lordo
Reale Mutua	50%	52,50%	€	€	€	€	€
AIG	50%	47,50%	€	€	€	€	€

\*La suddivisione del premio è effettuata ai sensi di quanto specificato all'art. 11 – Coassicurazione e delega relativamente alla cd commissione di ristoro.

**AVVERTENZE**

- Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
- IL CONTRAENTE/ASSICURATO DICHIARA:  
di aver ricevuto ed esaminato il set informativo (composto da DIP, DIP Aggiuntivo, Condizioni di assicurazione con glossario, modulo di proposta se previsto) e informativa privacy prima della conclusione del contratto e di aver ricevuto e compilato, prima della conclusione del contratto, il questionario per la valutazione di adeguatezza del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Il Contraente

3. Il contraente può adempiere l'obbligo di pagare il premio assicurativo attraverso i mezzi disponibili presso l'intermediario che ha contatto diretto con il cliente che, per legge, devono essere individuati tra i seguenti:
- assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa per conto della quale operano o a quella di cui sono distribuiti i contratti, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità;
  - ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, mezzi di pagamento elettronico, anche on-line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a);
  - denaro contante, non superiore a 750 euro annui, ai sensi del Regolamento IV ASS n. 40 del 2018, art. 54 comma 7.

Il premio è unico e va assolto per intero, salvo che sia prevista rateazione.

4. Ai sensi dell'art. 166 del Codice delle Assicurazioni e dell'articolo 31 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 marzo 2010, il presente contratto riporta sottolineate le clausole che prevedono oneri e obblighi a carico del contraente o dell'assicurato, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le informazioni qualificate come "Avvertenza" dal predetto Regolamento ISVAP 11. 35.
5. Ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, la Contraente, anche in nome e per conto delle altre entità assicurate, ove presenti, dichiara altresì di conoscere ed approvare espressamente gli Articoli e Allegati sottoelencati della presente polizza da intendersi tutti integralmente richiamati e trascritti:  
art. 2 - condizione di validità; art. 3 - spese sostenute ed ammissione di responsabilità; art. 4 - notifica di sinistro; art. 5 - specifica della copertura; art. 6 - Modalità di adesione e decorrenza della copertura; art. 8 - Riparto; art. 10 - esclusioni; art. 11 - Coassicurazioni e delega.

Il Contraente

\_\_\_\_\_

La presente polizza è emessa in nr. 3 originali a Roma il \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

LA SOCIETA'

IL CONTRAENTE

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Il premio è stato incassato il \_\_\_\_ in \_\_\_\_

Il broker od Esattore \_\_\_\_\_